

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4222 del 04/08/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - CHICK FARM EUROPE SOC. AGR. A.r.l. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA PROVENTA N.200 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO AVICOLO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA RAGONE N.38
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4371 del 04/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattro AGOSTO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **CHICK FARM EUROPE SOC. AGR. A.r.l.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA PROVENTA N.200 - **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO AVICOLO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA RAGONE N.38

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna il 30/12/2015 - assunta al PG della Provincia di Ravenna con il n. 212 del 12/01/2016 (pratica Arpae SinaDoc n. 3622/2016), dalla **società CHICK FARM EUROPE Soc. Agr. A.r.l.** (C.F./P.IVA 02439450392), avente sede legale in comune di Faenza, via Proventa n.200 e allevamento avicolo in comune di Ravenna, via Ragone n.38, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;

- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 6 marzo 2007, n.4* "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- *Regolamento Regionale n.1/2016* approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 243 del 31 dicembre 2015 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- *DGR n. 968/2012* "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 e alla DGR 1681/2011 - Modifica degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla Parte V del DLgs n. 152/2006 e smi e approvazione del modulo per la domanda di adesione";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 3622/2016, emerge che:

- la Società CHICK FARM EUROPE Soc. Agr. A.r.l. gestisce in comune di Ravenna, via Ragone n.38, un allevamento avicolo (pollastre per la produzione di uova da cova e da consumo). L'azienda è composta da fabbricati destinati ad allevamento e magazzino. Nell'edificio utilizzato per l'allevamento sono collocati i servizi igienici per i lavoratori impegnati nell'attività dell'azienda. L'azienda non intende apportare modifiche strutturali agli edifici, ma unicamente intende adeguare alla normativa vigente l'impianto fognario delle acque reflue domestiche proveniente dal bagno di servizio all'attività di cui sopra ed effettuare variazioni delle emissioni in atmosfera relativamente alla ventilazione che passa da naturale a forzata.
- la Società ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 30/12/2015 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della Provincia di Ravenna con PG n. 212 del 12/01/2016, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi), di competenza comunale. Per l'insediamento è già in essere l'autorizzazione allo scarico non in rete fognaria pubblica rilasciata dal Comune di Ravenna alla ditta Morini Natale – atto n. 136316/2013 in scadenza al 11/11/2017. L'Azienda intende adeguare alla normativa vigente l'impianto fognario delle acque reflue domestiche proveniente dal bagno di servizio all'attività, modificando anche il recapito – da suolo a corpo idrico superficiale - non essendo la zona servita da fognatura pubblica, inoltre chiede la volturazione dell'autorizzazione;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza provinciale, ora di competenza SAC di Arpae. La comunicazione iniziale, presentata a corredo della domanda AUA, compilata nell'applicativo regionale Ge-

stione Effluenti e contrassegnata dal n. 13518, non ricomprendeva l'allevamento di che trattasi. Nella successiva comunicazione inviata - n. 16298 (modifica n.1) - sono stati dichiarati i dati relativi all'allevamento di via Ragone, che risulta di consistenza pari a 32.143 pollastre, di peso vivo complessivo pari a 25,7 t, con produzione di azoto annuale pari a 7.406 kg ;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e delle DGR n.2236/2009 e n. 968/2012). Per il sito è già in essere l'autorizzazione n.81 del 04/03/2009, rilasciata dalla Provincia di Ravenna all'Azienda Fratelli Morini s.s.. L'azienda CHICK FARM EUROPE Soc. Agr. A.r.l. richiede la volturazione del suddetto atto e una modifica in quanto intende variare la ventilazione da naturale a forzata;

- l'istanza presentata in data 30/12/2015 non si intendeva formalmente completa e correttamente presentata per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato con apposita comunicazione in data 01/02/2016, con avvio del procedimento in data 30/12/2015, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi, ma precisando la sospensione dei termini del procedimento;
- l'azienda presentava documentazione integrativa in data 18/02/2016 (PGRA n.1823 del 19/02/2016);
- successivamente al ricevimento delle integrazioni di cui sopra questa SAC con nota PG 3407 del 23/03/2016 comunicava l'esito positivo di correttezza formale;
- è stato acquisito con pg 13494 del 28/10/2016 il parere **non favorevole** del Comune di Ravenna – Servizio Ambiente ed Energia - al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, in ragione del fatto che l'insediamento di che trattasi risulta servito da rete di fognatura pubblica e che vige l'obbligo di allaccio ai sensi dell'art. 17 del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica", per cui è stata fatta la comunicazione di elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza da parte del SUAP, acquisita da Arpae con PG 15930 del 23/12/2016;
- l'Azienda ha trasmesso controdeduzioni tramite SUAP – PG Arpae 16237 del 30/12/2016. L'azienda ha dichiarato di avviare già dal mese di gennaio 2017 le attività per richiedere a HERA S.p.A. domanda di allaccio, confermando la richiesta di volturazione e rilascio autorizzazione entro l'AUA. Le integrazioni sono state valutate positivamente, con riavvio dei termini del procedimento;

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari e vincolanti ai fini dell'adozione dell'AUA:

- parere di conformità urbanistica del Comune di Ravenna in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, acquisito dalla SAC - Arpae di Ravenna in data 18/10/2016 con PGRA 13136/2017;
- parere del Servizio Territoriale di Arpae - distretto di Ravenna (PGRA 514 del 16/01/2017) per le emissioni in atmosfera;
- parere del Comune di Ravenna in merito allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria, favorevole alla sola volturazione dell'autorizzazione in essere da Morini Natale a CHICK FARM EUROPE Soc. Agr. A.r.l. sino al completamento della procedura di allaccio alla pubblica fognatura. Il parere è stato acquisito con PGRA 7360 del 26/05/2017, successivamente integrato in data 20/07/2017 con PGRA 10024 del 21/07/2017 e rettificato in data 03/08/2017;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo. Si ritiene che tale indicazione possa essere riferita, per analogia, anche alla comunicazione di utilizzo agronomico, in quanto essa non costituisce in capo al gestore dell'allevamento il diritto di esercitare attività imprenditoriale;

VALUTATA la non assoggettabilità alla procedura di verifica (screening), di cui alla L.R. n.9/99 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), dell'insediamento che apporta modifiche con aumento della potenzialità da 20.000 a 36.000 capi, in quanto si tratta di un progetto di modifica di impianto esistente non rientrante nelle tipologie di allevamento assoggettabili a VIA o a screening (punti A.2.10) e B.2.5) degli allegati alla L.R. n.9/99 e s.m.i., come anche dichiarato dal proponente all'atto della presentazione della domanda AUA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'impresa CHICK FARM EUROPE Soc. Agr. A.r.l., nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di allevamento avicolo, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, dell'U.O Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpae:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore dell'impresa **CHICK FARM EUROPE Soc. Agr. A.r.l.** (C.F./P.IVA 02439450392), avente sede legale in comune di Faenza, via Proventa n.200 e allevamento avicolo in comune di Ravenna, via Ragone n.38, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e della DGR 968/2012) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **L'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico idrico su suolo;
- **L'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- **L'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione degli effluenti zootecnici.

Qualora l'Azienda riduca l'estensione dei terreni funzionalmente asserviti all'allevamento, essa dovrà verificare il rispetto della condizione di esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) - punto B.2.5) dell'allegato B della L.R. n. 9/99. Quanto sopra in quanto tale modifica può far decadere l'esclusione dalla procedura di screening;

3.c) Costituisce modifica non sostanziale da comunicare, ai sensi dell'art. 6, comma 1) del DPR n. 59/2013, a questa SAC di Arpae e al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, l'allaccio dello scarico delle acque reflue domestiche alla rete fognaria pubblica, **da realizzare entro la scadenza del 11/11/2017**, ai fini dell'aggiornamento dell'atto di AUA;

3.d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE SUL SUOLO

(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni

- a) Nell'insediamento sito in comune di Ravenna, via Ragone n. 38, la Società Chick Farm Europe soc. agr. A.r.l. svolge l'attività di allevamento avicolo. Lo scarico è relativo alle acque reflue, classificabili come acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici ubicati nell'edificio utilizzato per l'allevamento, a servizio dei lavoratori impegnati nell'attività dell'azienda.
- b) I sistemi di trattamento installati per la depurazione delle acque reflue domestiche sono conformi alla normativa vigente al momento dell'ottenimento della concessione edilizia e/o dell'attivazione dello scarico medesimo, come previsto dalla normativa previgente la Delibera della Giunta regionale n. 1053/03.
- c) Lo scarico è sul suolo.

Prescrizioni

- a) gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetto degrassatore e fossa biologica, al fine di assicurare un corretto funzionamento dovranno essere puliti periodicamente, ed almeno una volta all'anno, da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- b) il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue domestiche scaricate dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
- c) **la planimetria della rete fognaria**, già allegata all'autorizzazione comunale pg 136316/2013, costituisce **parte integrante del presente provvedimento e viene allegata**;
- d) **lo scarico sul suolo esistente è autorizzato fino alla realizzazione dell'allaccio alla pubblica fognatura e comunque non oltre il 11/11/2017, termine della precedente autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Ravenna – rif.to PG 136316/2013 - che viene sostituita dalla presente AUA**;
- e) **va comunicato al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna e alla SAC di Ravenna di Arpae l'attivazione dell'allaccio dei reflui domestici in pubblica fognatura.**

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

Condizioni

A) Nel sito di via Ragone n. 38, in comune di Ravenna, vengono allevate a terra pollastre per la produzione di uova da cova e da consumo. La consistenza è pari a 32.143 capi di peso vivo complessivo pari a 25,7 t.

B) L'allevamento avicolo produce effluenti palabili, che vengono stoccati nella zona di stabulazione permanente. L'azienda cede in parte a terzi la pollina prodotta, in parte la utilizza direttamente per lo spandimento su terreni agricoli in affitto. L'allevamento ha una produzione di Azoto al campo superiore a 3.000 kg all'anno in zona non vulnerabile.

C) L'attività di utilizzo agronomico è stata descritta nella Comunicazione n. 16298 (modifica n.1), richiamata nel provvedimento.

Prescrizioni

1) l'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.1/2016, emanato con decreto n. 243 del 31/12/2015 dal Presidente della Giunta Regionale, in particolare relativi all'obbligo di comunicazione e di tenuta del Registro delle utilizzazioni;

2) l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016, sopracitato, e s.m.i.;

3) al fine dell'esclusione del progetto proposto dalla Società Chick Farm Europe soc. agr. A.r.l. dall'attivazione delle procedure definite dalla L.R. 9/99 e s.m.i., la Società dovrà garantire la propria gestione dei terreni funzionalmente connessi nel rispetto delle superfici richieste al punto B.2.5. della medesima legge. Qualora le condizioni valutate nel procedimento di rilascio dell'AUA venissero meno, l'eventuale variazione dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente quale modifica al progetto ai fini dell'eventuale assoggettamento alle procedure di legge.

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art. 269 del D.Lgs. 152/06)

Condizioni:

- L'azienda Chick Farm Europe gestisce un allevamento di pollastre per la produzione di uova da cova e da consumo in Comune di Ravenna, Via Ragone, n.38; la consistenza è pari a 32.143 capi allevati;
- Le emissioni in atmosfera afferiscono a: 8 ventilatori installati sulla testata sud del capannone ed hanno una portata pari a 36.000 Nmc/h ognuno; un silos di stoccaggio del mangime di capacità pari a 12 t. Per il caricamento del silos la Ditta utilizza una tramoggia di carico dotata di filtro a calze per il contenimento delle polveri;
- Per il riscaldamento del capannone la Ditta ha installato 60 cappe riscaldanti, alimentate a GPL, di potenzialità termica pari a 3,5 kW ognuna. Il sistema di riscaldamento nel complesso, rientra nelle fattispecie di cui all'art.272, comma 1) del Dlgs n.152/2006 e smi.

Prescrizioni:**1. Requisiti in materia di gestione**Formazione del personale

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato, pertanto tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Manutenzione delle strutture e degli impianti

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori nelle fasi di spandimento

Tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento secondo le modalità previste dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Delibera 1494 del 24/10/2011: "Approvazione del regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari").

2. Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosfericoLocalizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato

I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.

Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

I prodotti fitosanitari e altri prodotti ad azione biocida devono essere tenuti in depositi resistenti al fuoco, idonei a raccogliere le perdite, asciutti, protetti dal gelo e dagli accessi non autorizzati (la detenzione e l'uso dei prodotti fitosanitari è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 del sopra citato Regolamento (CE) n. 183/2005).

Stoccaggio e produzione dei mangimi e materie prime per l'alimentazione

Il gestore deve assicurare che:

- La macinazione e la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il trasferimento delle materie prime per la produzione dei mangimi e dei mangimi da e per le aree di stoccaggio siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria.
- Le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi siano stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.
- Il mangime prodotto sia destinato esclusivamente all'alimentazione dei capi allevati nello stabilimento.
- Al fine di minimizzare la quantità di azoto e fosforo contenuto nelle escrezioni sono da preferire tipi di diete a basso tenore proteico.

3. Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

4. Tecniche specifiche per l'allevamento avicunicolo.

Abbeveratoi – E' raccomandata l'installazione di abbeveratoi antispreco con sistema di raccolta delle perdite, ove possibile, per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di aumento dell'umidità delle lettiere o delle polline sotto posatoio, e di conseguenti fermentazioni putride, causa a loro volta di incremento delle emissioni.

Protezioni antipolvere – Qualora il fronte di emissione degli estrattori sia orientato verso strade pubbliche o verso fabbricati extra aziendali o costruzioni residenziali, dovranno essere adottati accorgimenti per limitare la dispersione delle polveri estratte. L'azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi adottati.

Controllo ambientale e governo della lettiera – Per gli animali su lettiera è importante garantire il mantenimento di corretti livelli di condizioni ambientali adottando opportuni accorgimenti strutturali, meccanici e gestionali (coibentazioni, ventilazione, condizionamento termico, spessore della lettiera), in modo da assicurare buone condizioni di umidità della lettiera nel corso del ciclo. Deve comunque essere posta particolare attenzione alla cura della qualità della lettiera attraverso controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici, e aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale.

Il gestore deve obbligatoriamente aver adottato almeno una delle Migliori Tecniche di cui al D.M. 29-1-2007 (linee guida IPPC 6.6 "Allevamenti") e ss.mm.ii. tra quelle a maggior abbattimento di ammoniaca:

- Batterie a nastro ventilato con insufflazione di aria
- Batterie a nastro e rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso
- Batterie a nastro ventilato a mezzo di ventaglio
- Batterie a nastro ed essiccamento della pollina in tunnel esterni ed interni
- Sistema ad aviario o, per le galline ovaiole a terra, sistema con lettiera profonda e aerazione forzata del ricovero.

Per gli allevamenti di avicoli da carne a terra devono essere adottati abbeveratoi antispreco per ridurre inumidimenti eccessivi delle lettiere.

5. Tecniche di spandimento degli effluenti

Per le strutture e gli impianti esistenti qualora le tecniche di stabulazione indicate ai punti precedenti non siano adottate o siano adottate solo su una parte dei capi allevati, il gestore deve adottare, entro il termine stabilito dal punto 3 dell'art. 281 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la parte restante dei capi allevati una delle

ulteriori tecniche di stabulazione considerate MTD nel DM 29/1/07 (e non ricomprese ai punti 2.3.1.1, 2.3.1.2 e 2.3.3.1). Questa tecnica, di cui si dovrà fornire descrizione, deve essere accompagnata dall'utilizzo, per la corrispondente quota parte dei liquami, di una delle migliori tecniche di spandimento degli effluenti a ridotta potenzialità emissiva indicate alle lettere a), b), c) e d) di cui agli articoli 18 comma 3 e 38 comma 5 del Regolamento regionale n.1/2011. Nel caso in cui venga applicata la tecnica di cui alla lettera b) "spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da interrimento entro 24 ore", nel caso di liquami l'interrimento dovrà avvenire entro 12 ore.

Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio

Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni dei liquami e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

6. Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione
- Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

Tali annotazioni devono essere effettuate su un apposito registro con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.